
Ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità, ODI)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 20 settembre 2002¹ sui documenti d'identità è modificata come segue:

Art. 14c Requisiti applicabili ai Comuni di domicilio

¹ Il Comune di domicilio utilizza per trattare le richieste di carte d'identità l'applicazione ISA-NAVIG messa a disposizione dalla Confederazione.

² Il Comune di domicilio assume i costi per l'hardware necessario e l'installazione dell'applicazione ISA-NAVIG.

³ Il Comune di domicilio è responsabile del trattamento dei dati. Al termine della procedura di rilascio, cancella i dati trattati al di fuori dell'applicazione ISA-NAVIG, a condizione che non siano soggetti all'obbligo di conservazione.

⁴ Il Dipartimento disciplina i requisiti applicabili ai Comuni di domicilio in materia di infrastruttura tecnica, in particolare per quanto concerne la connessione Internet, la protezione antivirus nonché i software e gli hardware da utilizzare.

Art. 14d Richieste

¹ I Cantoni possono autorizzare i Comuni di domicilio a ricevere le richieste di rilascio di carte d'identità senza microchip.

² La persona richiedente si presenta personalmente al Comune di domicilio, porta i documenti eventualmente richiesti e certifica la propria identità. Il Comune di domicilio decide se la persona richiedente deve portare con sé una fotografia o se quest'ultima sarà effettuata in loco. I requisiti concernenti la fotografia sono stabiliti dal Dipartimento.

³ Il Comune di domicilio compila la richiesta elettronica in modo completo e corretto sulla base delle indicazioni dei registri degli abitanti, i quali si basano sui dati

¹ **RS 143.11**

contenuti nel registro dello stato civile Infostar. Esso integra inoltre la fotografia nella richiesta.

⁴ La persona richiedente conferma con la propria firma l'esattezza dei dati e versa l'emolumento per il documento d'identità.

⁵ Il Comune di domicilio inoltra a ISA, in modo cifrato, la richiesta elettronica debitamente compilata.

⁶ La richiesta è cancellata automaticamente da ISA-NAVIG un mese dopo la scadenza del termine per la segnalazione di eventuali difetti di cui all'articolo 52 capoverso 1.

Art. 14e Controllo della richiesta e rilascio

¹ L'autorità di rilascio competente controlla la completezza e la correttezza delle richieste nonché la qualità della fotografia e della firma.

² Se i dati sono inesatti o incompleti, l'autorità di rilascio competente rimanda la richiesta al Comune di domicilio chiedendo di rielaborarla; se necessario, quest'ultimo ne informa la persona richiedente.

³ L'autorità di rilascio competente procede ai controlli di cui all'articolo 13a, ad eccezione del controllo della corrispondenza delle impronte digitali di cui al capoverso 1 lettera e.

Art. 14f Applicazione analogica

Sempre che la presente sezione non disponga diversamente, alla procedura di richiesta presso il Comune di domicilio si applicano per analogia le altre disposizioni della ODI.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova